

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1367

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAPPALARDO, BAGNOLI, LARIZZA,
MICELE, PREVOSTO e STEFÀNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1995 (*)

Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di riforma dell'Ente nazionale italiano per il turismo nasce dalla presa d'atto dello stato di incertezza in cui versa un ente di grandissima rilevanza per lo sviluppo del turismo italiano nel mondo e delle insufficienze operative dell'ente stesso che possono essere sintetizzate nella progressiva burocratizzazione della sua struttura organizzativa, nel conseguente eccessivo peso attribuito alla sede romana rispetto a quelle periferiche, nella distribuzione non ottimale delle sedi estere, nella mancanza di una banca dati centrale, nell'assenza di adeguati servizi di commercializzazione e di promozione sui mercati esteri.

Come conseguenza di una lunga situazione di stallo, gli organi di governo, con una decennale incuria, hanno finito con il finanziare quasi esclusivamente i costi fissi dell'ente che ammontavano nel 1994 al 95 per cento del finanziamento complessivo.

È appena il caso di ricordare che i principali paesi dell'Unione europea si sono dotati da tempo di adeguati servizi di promozione e di commercializzazione.

In Francia il principale organismo nazionale deputato alla promozione all'estero è la *Maison de la France* che si configura come associazione ad interesse economico (*groupement d'intèret économique*).

La *Maison de la France* associa tutte le parti, pubbliche e private, che contribuiscono allo sviluppo del turismo francese: lo Stato, le regioni, i dipartimenti, le comunità turistiche, i professionisti, le associazioni e le federazioni del turismo.

Il bilancio complessivo per il funzionamento della *Maison de la France* è di circa 400 milioni di franchi provenienti in parte dallo Stato, in parte dalle quote versate da membri aderenti ed infine da proventi derivanti dai corrispettivi delle prestazioni di servizi resi.

In Inghilterra la promozione turistica all'estero e lo sviluppo dei servizi e delle strutture turistiche fanno capo al *British Tourist Authority (BTA)*, agenzia responsabile per le problematiche turistiche riguardanti il Regno Unito nel suo complesso.

Gli enti turistici delle singole unità che costituiscono il Regno Unito sono responsabili invece per la promozione del proprio paese all'interno della Gran Bretagna e per lo sviluppo e miglioramento qualitativo dell'offerta turistica locale.

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero limitato di membri tutti direttamente nominati dal Governo (un presidente e otto membri, fra cui i presidenti degli altri enti turistici nazionali).

Le risorse economiche provengono principalmente dal *Department of Employment*. Una rilevante quota del bilancio è a carico delle amministrazioni locali. Al fine di moltiplicare l'effetto del finanziamento governativo il BTA è indirizzato ad aumentare il livello di contribuzione da parte dei privati al suo bilancio annuale, principalmente attraverso iniziative di *marketing* finanziate congiuntamente alle imprese interessate. Ulteriori entrate derivano dalla vendita di guide, video, poster, stampa e distribuzione di materiale pubblicitario.

Titolare della promozione del turismo per l'Olanda è il *Netherlands Board of Tourism (NBT)*, organizzazione privata indipendente che realizza per il governo un pacchetto di servizi a corrispettivo di un finanziamento annuale nonché altre iniziative a vantaggio dell'industria del turismo.

Il Ministro degli affari economici ha il diritto di parlare nel Consiglio di amministrazione e il direttore generale dei Servizi per le piccole e medie imprese è uno dei direttori del NBT.

Obiettivo prioritario del NBT è raggiungere la parità di contribuzione finanziaria

alle proprie attività tra le fonti pubbliche (Ministero degli affari economici) e quelle private (finanziamenti da parte degli operatori del settore).

Il *Deutsche Zentrale für Tourismus* (DZT) è un'associazione privata senza scopo di lucro facente capo al sottosegretario di stato al turismo. Caratteristica di fondo del sistema di promozione tedesco è la natura privatistica degli organismi che ai vari livelli garantiscono tale funzione, organizzati di norma nella forma dell'associazione senza scopo di lucro. Il DZT non può pertanto aspirare ad alcun profitto ed eventuali utili devono essere impiegati esclusivamente per la migliore attuazione delle finalità statutarie. I soci possono essere associazioni, organizzazioni, imprese aventi interesse a collaborare allo sviluppo del turismo all'interno della Germania. La promozione turistica all'estero non è monopolio del Dipartimento per l'occupazione. Sono attive le associazioni turistiche regionali, che operano in esecuzione delle autonome politiche dei singoli *Länder*.

Le entrate finanziarie sono costituite principalmente da sovvenzioni del Ministero dell'economia, integrate dalla quote associative annuali e dai contributi aggiuntivi dei soci, dalle somme degli stessi pagate per servizi ricevuti e dalle entrate a corrispettivo di prestazioni di servizi, anche di prenotazione e commercializzazione di servizi ricettivi e di pacchetti turistici.

Il Dipartimento per l'occupazione ha infatti un proprio dipartimento (ADZ) che gestisce servizi di prenotazione alberghiera e di commercializzazione diretta dei prodotti contenuti nei cataloghi di offerta predisposti dallo stesso DZT.

In Spagna le funzioni pubbliche in tema di promozione turistica sono svolte da TURESPAÑA, organismo autonomo di natura commerciale dotato di personalità giuridica la cui attività è coordinata dalla *Secretaria General de Turismo*. Suo compito istituzionale è quello di dare esecuzione alla politica del governo in ordine alla promozione del turismo all'estero, in accordo con le direttive che riceve dalla *Secretaria general de turismo*.

Per le attività di TURESPAÑA all'estero vengono utilizzati gli Uffici nazionali spagnoli del turismo estero (*Officinas Españolas de Turismo*) che sono sempre servizi dell'amministrazione dello Stato.

Gli organi di amministrazione dell'ente sono il Presidente ed il Direttore generale. Il Presidente è il *Secretario general de Turismo*.

In generale i compiti affidati a tutti questi diversi organismi sono l'individuazione delle strategie di commercializzazione, la fornitura di servizi di *marketing* e di informazione a soggetti pubblici e privati, la promozione e il sostegno alle aree del paese nelle quali il turismo è più arretrato, la consulenza allo Stato nell'ambito di tutte le problematiche attinenti la promozione del turismo e la creazione di banche dati informative.

Le linee della riforma si muovono di conseguenza su alcune semplici direttrici:

la necessità di mantenere la proprietà dell'ente italiano di promozione in mano pubblica, chiamando tuttavia le regioni ad un forte impegno diretto nella gestione, per superare le difficoltà di gestione dell'ENIT dovute ad una sostanziale estraneità delle regioni agli obiettivi dell'Ente;

la creazione di una società per azioni pubblica al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza della gestione, agendo con criteri privatistici sia nelle scelte di commercializzazione, che in quelle di scelta delle risorse umane.

Il nuovo Ente che viene denominato Agenzia italiana per il turismo diviene il braccio operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle regioni, d'intesa con le categorie professionali.

La fase di commissariamento dell'Ente rende indispensabile una rapida soluzione del problema che il Parlamento dovrà affrontare contestualmente alla discussione sul decreto legge di riordino del Ministero del turismo.

L'articolo 1 istituisce l'Agenzia Italiana per il turismo, società per azioni regolata dagli articoli 2325 e seguenti del codice civile.

L'articolo 2 fissa la sede della società in Roma e determina l'operatività dell'agenzia all'estero tramite una rete di uffici di rappresentanza che saranno istituiti e soppressi con lo statuto dell'Agenzia.

L'articolo 3 indica l'oggetto sociale dell'Agenzia.

L'articolo 4, al comma 1, introduce una convenzione, della durata di cinque anni, tra l'Agenzia, e la Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione dell'attività dell'Agenzia e ne fissa le prestazioni. Al comma 2 indica le attività e i metodi operativi dell'Agenzia.

L'articolo 5 determina il capitale sociale dell'Agenzia che sarà diviso al 50 per cento tra lo Stato e le regioni.

L'articolo 6 al comma 1 attribuisce le azioni dello Stato nell'Agenzia al Ministero del tesoro. Al comma 2 viene stabilito che il Ministero del tesoro esercita i diritti dell'azionista.

L'articolo 7 stabilisce che gli organi sociali dell'Agenzia sono l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.

Gli articoli 8, 9 e 10 dettano norme sulla funzionamento dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

L'articolo 11 impone all'Agenzia la predisposizione di un piano annuale in esecuzione delle linee di programmazione dello Stato.

L'articolo 12 fissa i termini della vigilanza e del controllo da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti dell'Agenzia.

L'articolo 13 definisce la normativa di trasferimento del personale dell'ex ENIT

all'Agenzia. In particolare l'Agenzia dovrà utilizzare in via prioritaria il personale ENIT disponibile al passaggio all'Agenzia, tale personale verrà inquadrato con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore dell'industria.

Il personale restante viene inserito in apposito ruolo ed è assunto da altre amministrazioni dello Stato conservando il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del pubblico impiego.

L'articolo 14 istituisce una commissione per l'adeguamento, composta da cinque esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con le regioni. Alla commissione viene assegnato il compito di redigere lo statuto dell'Agenzia, il bilancio e le scritture contabili obbligatorie e la redazione degli inventari.

L'articolo 15 sopprime l'Ente nazionale italiano per il turismo e determina la successione dei rapporti giuridici attivi e passivi, i beni, le partecipazioni e le gestioni sociali di pertinenza dall'Ente all'Agenzia.

L'articolo 16 indica in 100 miliardi per l'anno 1995, 100 miliardi per l'anno 1996 e 100 miliardi per l'anno 1997, il finanziamento dello Stato all'Agenzia.

Viene inoltre fissata la copertura degli oneri derivanti dal pagamento di fine rapporto per i dipendenti ex ENIT e per l'eventuale presa in carico di personale dell'ex ENIT da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 17 attribuisce la giurisdizione delle controversie relative a periodi di lavoro precedenti l'entrata in vigore della legge al giudice amministrativo ed abroga la legge 11 ottobre 1990, n.292, di riforma dell'ENIT.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Costituzione dell'Agenzia Italiana
per il turismo)*

Entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge è costituita l'Agenzia italiana per il turismo, società per azioni regolata dagli articoli 2325 e seguenti del codice civile.

Art. 2.

(Sedi e rappresentanze)

1. L'Agenzia italiana per il turismo ha sede in Roma ed opera all'estero attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello. I criteri di istituzione e di soppressione dei predetti uffici vengono disciplinati dallo statuto dell'Agenzia.

Art. 3.

(Oggetto sociale)

1. L'Agenzia italiana per il turismo:

a) svolge attività di consulenza e di assistenza per il governo, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione e di commercializzazione del turismo;

b) fornisce le prestazioni commissionate dallo Stato, attraverso il Dipartimento del turismo e contenute in una specifica convenzione operativa;

c) individua idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri, al fine di aumentare le entrate turistiche della nazione;

d) assiste l'industria turistica nelle aree dove il turismo è scarsamente sviluppato

operando per facilitare l'accesso dei produttori di servizi ai mercati, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

e) fornisce servizi promozionali e di commercializzazione agli operatori, favorendo iniziative autonome e congiunte, stimolando il miglioramento qualitativo dei servizi e delle strutture turistiche;

f) gestisce un osservatorio permanente dei mercati stranieri ed effettua ricerche, studi ed analisi sulla struttura e sulle dinamiche dei diversi mercati della domanda turistica;

g) provvede all'informazione turistica emanando documenti e pubblicazioni destinati sia ai singoli turisti che agli uffici di accoglienza e di informazione ai turisti;

h) pubblica con cadenza almeno semestrale le analisi svolte sulle tendenze e l'evoluzione dei diversi mercati.

Art. 4.

(Attività dell'Agenzia)

1 La Presidenza del Consiglio dei ministri affida all'Agenzia Italiana per il turismo, in via esclusiva e con specifica convenzione della durata di cinque anni rinnovabili, l'incarico di eseguire le seguenti prestazioni:

a) gestione di un numero minimo di venti uffici all'estero situati nei paesi che risultano essere i maggiori consumatori di turismo italiano e che verranno indicati nella convenzione di cui all'articolo 3, lettera *b)*;

b) fornitura di servizi alle regioni presso la sede centrale e presso le sedi estere, in particolare spazi, attrezzature e prestazioni professionali su specifici progetti;

c) rilevazione ed analisi delle componenti strutturali e congiunturali della domanda estera e costituzione di una banca dati;

d) elaborazione e realizzazione del piano annuale di investimento comprensivo dei progetti di intervento e della loro articolazione nei diversi strumenti promozionali;

e) raccolta, ordinamento e diffusione di dati sull'organizzazione turistica centrale e periferica, sugli esercizi ricettivi italiani, sulle agenzie di viaggio italiane e straniere;

f) compilazione di specifiche pubblicazioni e di materiali di informazione e loro diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica;

g) organizzazione e produzione di servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati.

2. L'Agenzia italiana per il turismo nell'esercizio delle attività economiche dirette al raggiungimento dello scopo sociale:

a) vende in Italia e all'estero beni e servizi prodotti in proprio o dalle imprese del settore;

b) costituisce società o partecipa, anche in posizione minoritaria a società ed enti operanti in Italia ed all'estero nel campo della promozione turistica;

c) stipula contratti o convenzioni con enti o soggetti privati per la gestione di uffici di rappresentanza o di progetti operativi volti alla promozione dell'offerta turistica italiana all'estero.

3. Le modalità operative dell'attività dell'Agenzia sono disciplinate dallo statuto di cui al comma 1.

Art. 5.

(Capitale sociale)

1. Il capitale dell'Agenzia italiana per il turismo e a partecipazione dello Stato e delle regioni.

2. Il Ministro del tesoro con proprio decreto:

a) determina la quota di capitale dello Stato;

b) determina la quota di capitale delle regioni, che è uguale a quella stabilita ai sensi della lettera a);

c) esegue il frazionamento per le singole regioni del capitale a partecipazione regionale, sentita la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.

(Azioni societarie)

1. Le azioni dello Stato nell'Agenzia italiana per il turismo, costituenti il capitale sociale, sono attribuite al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Art.7.

(Organi sociali)

1. Sono organi dell'Agenzia italiana per il turismo:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale.

Art. 8.

(Assemblea dei soci)

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci, consentendo l'esercizio dei diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359.

2. L'Assemblea assolve alle funzioni indicate agli articoli 2364 e seguenti del codice civile. Le norme relative alla convocazione ed alle modalità operative dell'Assemblea sono dettate dallo statuto di cui all'articolo 1.

Art. 9.

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro consiglieri.

2. Il Presidente dell'Agenzia italiana per il turismo è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. I Consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta delle regioni e del Ministro del tesoro che indicano due nominativi ciascuno.

4. Del Consiglio di amministrazione fa parte il direttore del Dipartimento per il turismo.

5. Il Presidente ed i consiglieri sono scelti tra persone di comprovata esperienza professionale nel settore pubblico e privato, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

6. Il Consiglio di amministrazione provvede alle attribuzioni delle cariche sociali ed alla nomina del direttore generale.

7. Le competenze del Consiglio di amministrazione sono regolate dalle disposizioni del codice civile e dallo statuto di cui all'articolo 1.

Art. 10.

(Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri ordinari e due supplenti, tutti iscritti nell'albo dei revisori contabili.

2. Il Ministero del tesoro designa due membri ordinari ed uno supplente, le regioni designano un membro ordinario ed uno supplente.

Art. 11.

(Piano annuale di investimento)

1. L'Agenzia predispone il piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), in esecu-

zione delle linee di programmazione individuate dallo Stato e dalle regioni, ricercando le più ampie intese con gli altri soggetti pubblici e privati.

2. Il piano deve assicurare la coerenza dell'azione dell'Agenzia con le linee di politica economica elaborate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ed indicare tutte le azioni programmate, distinguendo tra quelle derivanti dall'esecuzione della convenzione di cui al comma 1 dell'articolo 1, e quelle autonomamente predisposte dall'Agenzia.

3. Il piano annuale viene inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il mese di giugno precedente ciascun anno di riferimento. Al piano è allegato un documento in cui sono indicate le caratteristiche *standard* dei servizi e le tariffe praticate ai soggetti pubblici regionali, ai privati e le entrate previste.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni, propone varianti, modifiche ed integrazioni al piano entro trenta giorni dalla data del suo invio. Il piano è approvato entro il 15 settembre; trascorsa tale data il piano è comunque approvato dal Consiglio di Amministrazione della società entro il 30 settembre.

5. A seguito dell'approvazione del piano la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga il contributo stabilito all'articolo 18, comma 1.

Art. 12.

(Vigilanza e controllo)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) mediante l'acquisizione di atti e di verifiche ispettive.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri può richiedere in qualsiasi momento l'acquisizione di atti all'Agenzia italiana per il turismo. L'Agenzia italiana per il turismo è tenuta ad assolvere a tale richiesta entro venti giorni dalla data di ricezione ed a

consentire l'accesso, in qualsiasi momento, ai propri uffici in Italia ed all'estero, a funzionari formalmente incaricati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il potere di vigilanza e di controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri, si estende all'intera gestione dell'Agenzia. A tal fine l'Agenzia italiana per il turismo invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione generale sull'andamento della gestione.

Art. 13.

(Personale dell'ex ENIT)

1. L'Agenzia dovrà avvalersi in via prioritaria del personale dipendente dall'ex ENIT in servizio alla data di costituzione della società.

2. Il personale di cui al comma 1, indicato nominativamente e per qualifica funzionale in apposito elenco predisposto dall'ENIT, che non è impiegato nell'Agenzia, e assunto da altre amministrazioni dello Stato e conserva il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del pubblico impiego.

3. Per il personale che verrà assunto dall'Agenzia sono fatti salvi i diritti acquisiti e derivanti da disposizioni contrattuali vigenti alla data di costituzione della società.

4. Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'Agenzia, ivi compresi i dirigenti, gli aspetti attinenti l'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego sono stabiliti dal contratto aziendale stipulato dal consiglio di amministrazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore dell'industria.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, sono stabilite, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dai dipendenti ex ENIT e quelle del settore industriale; sono altresì determinati i livelli

ed i criteri di inquadramento nonché i criteri per l'assegnazione del personale agli uffici dell'Agenzia ubicati all'estero ed il relativo trattamento economico.

6. Con decorrenza dalla data della deliberazione di cui al comma 5, il personale transita alle dipendenze della Agenzia con rapporto di lavoro di diritto privato e con un trattamento giuridico ed economico che non potrà esser meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore della legge.

7. L'onere per la liquidazione dell'indennità di anzianità dovuta al personale alla cessazione del rapporto di lavoro con l'ENIT è a carico dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

8. I dipendenti in servizio presso l'ENIT alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi i dirigenti, che intendano conservare lo stato giuridico ed il trattamento economico di pubblico impiego, ove ne facciano domanda entro tre mesi da tale data, sono collocati in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri ed ivi trasferiti. Con provvedimento successivo tale personale potrà essere immesso nei ruoli del personale degli altri enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n.70, ovvero di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province autonome e di altri enti pubblici esclusi quelli economici.

9. Il personale che transita nel ruolo ad esaurimento di cui al comma 8, mantiene il trattamento giuridico, economico e previdenziale goduto fino alla data di inquadramento nell'Ente o in altra Amministrazione di destinazione.

Art. 14.

(Commissione per l'adeguamento)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene costituita un'apposita Commissione di esperti, composta da cinque membri, nominata dal Presidente del Consiglio dei mini-

stri, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, che provvede, entro tre mesi dalla data del decreto della sua costituzione, alla redazione dello statuto dell'Agenzia, del bilancio e delle scritture contabili obbligatorie ed alla redazione degli inventari dell'ex ENIT.

2. La commissione può avvalersi di un organico specializzato scelto dalla Commissione stessa 3. Le spese di funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti, sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 15.

(Suppressione dell'Ente nazionale italiano per il turismo e successione nei rapporti giuridici)

1. L'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) è soppresso.

2. L'Agenzia italiana per il turismo succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali di pertinenza dell'ENIT.

Art. 16.

(Norme transitorie e finali)

1. Le controversie relative a periodi di lavoro svolto anteriormente alla data della costituzione dell'Agenzia, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. La legge 11 ottobre 1990, n. 292, è abrogata.

